

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

numero _____

data _____

Oggetto: Stipula di una convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata ed il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per attività di collaborazione scientifica e supporto alla U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell'Azienda nella valutazione rischio chimico, cancerogeno e chemioterapici antiblastici. Adozione atti conseguenti.

Esercizio 2020 Conto _____

Centro di Costo 1UOC0300 _____

Sottoconto n. 502011602 _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € 13.664,00 _____

- Residuo € _____

ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale _____

Data _____

**U.O.C. Affari Generali
 e gestione amministrativa ALPI**

_____ Estensore

Responsabile del procedimento:

Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma _____

Il Direttore della U.O.C.:

Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma _____

Proposta n. 537 del 18.06.2020

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

_____ IL DIRETTORE SANITARIO

Antonio Fortino

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

_____ IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine di cui n. ____ pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione n. 448/DG del 14.06.2016 avente ad oggetto “Adozione del Manuale delle Procedure Amministrativo – Contabili, CICLO PASSIVO, ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dei piani attuativi della certificabilità (PAC), emanati con Decreto del Commissario ad acta n. UOO292 del 02/07/2013;
- PREMESSO** che la U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell’Azienda non dispone delle risorse professionali utili all’effettuazione della valutazione rischio chimico, cancerogeno e chemioterapici antitumorali;
- che, pertanto, la U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro, in accordo con la Direzione Strategica, ha svolto un’istruttoria per l’affidamento all’esterno dell’espletamento dell’attività;
- che all’esito della valutazione della documentazione ricevuta dalle strutture a tal fine interpellate, effettuata dalla suddetta U.O.S.D. congiuntamente con il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, quella proposta dal Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (di seguito Dipartimento) è stata valutata positivamente;
- PRESO ATTO** che l’Azienda intende, quindi, avviare con il Dipartimento una collaborazione scientifica nell’ambito della valutazione rischio chimico, cancerogeno e chemioterapici antitumorali;
- CONSIDERATO** che è intercorsa corrispondenza tra gli Enti finalizzata ad addivenire ad una stesura concordata e condivisa dei contenuti dell’atto convenzionale per disciplinare l’attività di che trattasi;
- che dall’esame degli atti acquisiti non emergono pareri ovvero circostanze non favorevoli alla stipula dell’atto convenzionale;
- RITENUTO** di dover procedere alla stipula della convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata ed il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per attività di collaborazione scientifica e supporto alla U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell’Azienda nella valutazione rischio chimico, cancerogeno e chemioterapici antitumorali, per la durata di 6 mesi, a decorrere dalla data della sottoscrizione, ed all’approvazione del testo dell’atto convenzionale che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la sottoscrizione tra le parti della convenzione stessa avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i e verrà scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata –PEC;
- di stabilire che l’Azienda corrisponderà al Dipartimento per l’attività di collaborazione oggetto della convenzione un compenso onnicomprensivo pari ad € 11.200,00 (undicimiladuecento/00) + IVA;
- di individuare il Dirigente Responsabile della U.o.s.d. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro, Dott. Giuseppe Brienza, quale Responsabile della corretta esecuzione della convenzione assumendo la piena responsabilità in termini di spesa e liquidazione delle fatture emesse dal Dipartimento per l’effettuazione delle prestazioni oggetto della convenzione stessa;

- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere alla stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata ed il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per attività di collaborazione scientifica e supporto alla U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell'Azienda nella valutazione rischio chimico, cancerogeno e chemioterapici antiblastici, per la durata di 6 mesi, a decorrere dalla data della sottoscrizione, ed all'approvazione del testo dell'atto convenzionale che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la sottoscrizione tra le parti della convenzione stessa avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i e verrà scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata – PEC;
- di stabilire che l'Azienda corrisponderà al Dipartimento per l'attività di collaborazione oggetto della convenzione un compenso onnicomprensivo pari ad € 11.200,00 (undicimiladuecento/00) + IVA;
- di individuare, il Dirigente Responsabile della U.o.s.d. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro, Dott. Giuseppe Brienza, quale Responsabile della corretta esecuzione della convenzione assumendo la piena responsabilità in termini di spesa e liquidazione delle fatture emesse dal Dipartimento per l'effettuazione delle prestazioni oggetto della convenzione stessa;
- di stabilire che il costo totale presunto derivante dal presente provvedimento per il periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 pari ad € 11.200,00 +IVA pari a € 13.664,00 I.V.A. compresa, trova riferimento al conto n. 502011602 del bilancio 2020.

**Il Direttore della U.O.C.
Affari Generali e gestione amministrativa ALPI
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 2 agosto 2019;

Deliberazione n.

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**Il Direttore Generale
Massimo Annicchiario**

Convenzione per attività di collaborazione scientifica e supporto alla U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata nella valutazione rischio chimico, cancerogeno e chemioterapici antitumorali

TRA

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata (di seguito Azienda) codice fiscale e partita IVA n. 04735061006, in persona del Direttore Generale, Massimo Annicchiarico, domiciliato per la carica in Via dell'Amba Aradam, 9 – 00184 Roma

E

Il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (di seguito Dipartimento) codice fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, in persona del Direttore del Dipartimento, Prof. Luciano Galantini, domiciliato per la carica in P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma

PREMESSO CHE

- la U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell'Azienda non dispone delle risorse professionali utili all'effettuazione della valutazione rischio chimico, cancerogeno e chemioterapici antitumorali;
- pertanto, la U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell'Azienda, in accordo con la Direzione Strategica, ha svolto un'istruttoria per l'affidamento all'esterno dell'espletamento dell'attività;
- la documentazione ricevuta dalle strutture a tal fine interpellate è stata valutata congiuntamente con il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo e la proposta del Dipartimento è stata valutata positivamente;
- l'Azienda intende, quindi, avviare con il Dipartimento una collaborazione scientifica nell'ambito della valutazione rischio chimico, cancerogeno e chemioterapici antitumorali;
- è intercorsa corrispondenza tra gli Enti finalizzata ad addivenire ad una stesura concordata e condivisa dei contenuti dell'atto convenzionale per disciplinare l'attività di che trattasi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO

Il Dipartimento si impegna a fornire all'Azienda la collaborazione scientifica ed il supporto alla U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell'Azienda nella valutazione rischio chimico, cancerogeno e chemioterapici antitumorali con particolare riguardo alle attività relative descritte nell'**Allegato Tecnico (Allegato 1)**, al di fuori del normale orario di servizio e nel rispetto della preminenza e della prevalenza dell'attività istituzionale.

Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di collaborazione scientifica e di supporto alla U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell'Azienda sarà prestata da personale qualificato dipendente del Dipartimento, specificamente individuato nell'**Allegato Tecnico**, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con l'orario di lavoro e con le esigenze dell'Ente di appartenenza.

Art. 4 COMPENSO

L'Azienda si impegna a corrispondere al Dipartimento per l'attività di collaborazione oggetto della presente convenzione un compenso omnicomprendivo pari ad € **11.200,00** (undicimiladuecento/00) + IVA.

Art. 5 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo di cui all'art. 4 sarà saldato dall'Azienda in un'unica soluzione, entro il termine di 60 giorni dalla data di inserimento della fattura elettronica nel sistema, sulla base del rendiconto elaborato dal Dirigente Responsabile della U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell'Azienda, sulle seguenti coordinate bancarie: **per Enti Pubblici italiani**: Bankit: 0037162 (specificando in causale UE.S.004 Dipartimento di Chimica).

Art. 6 DURATA

La presente Convenzione ha la durata di 6 mesi, a decorrere dalla data della sottoscrizione, salvo espresso rinnovo tra le parti sulla base di un accordo scritto, approvato dai competenti organi delle parti, da proporre con anticipo di almeno 1 (1) mese.

Deliberazione n.

La presente Convenzione potrà essere rescissa da ambo le parti con un preavviso di 15 giorni mediante comunicazione via PEC o Raccomandata A/R.

Art. 7 RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Azienda.

Pertanto, il personale del Dipartimento non potrà avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda.

Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico-amministrativo o scientifico di cui il personale del Dipartimento entrerà in possesso, nello svolgimento del rapporto convenzionale, dovranno considerarsi strettamente riservati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2013 così come modificato dal D. Lgs. 101/18.

Qualora il personale del Dipartimento entrasse in possesso di dati personali è tenuto alla riservatezza dallo stesso dovuta all'Ente di appartenenza.

Art. 8 ASPETTI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi, in materia di infortuni e responsabilità professionale, sono posti a carico del Dipartimento per quanto concerne l'attività di collaborazione oggetto della presente convenzione.

Il personale incaricato dal Dipartimento si impegna a compilare il modulo allegato contenente i dati e recapiti personali (**Allegato 2**).

Art. 9 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento da parte del Dipartimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Azienda, fermo restando il risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione.

Art. 10 NORME ANTICORRUZIONE

L'Azienda ed il Dipartimento si danno reciprocamente atto che la natura della collaborazione è sottoposta al rispetto dei principi etici e della deontologia professionale. La collaborazione riguarderà esclusivamente le prestazioni stabilite a norma della presente convenzione, restando escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento del Dipartimento e dei dipendenti di essa nell'attività dell'Azienda. Il personale incaricato dal Dipartimento si impegna a rispettare sia il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013 sia il Codice etico comportamentale dell'Azienda.

Articolo 11 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI

I risultati della ricerca saranno di proprietà dell'Azienda, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti. Il Dipartimento, nella persona del Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.

Il Dipartimento potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda, che non sarà ragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Articolo 12 – RISULTATI BREVETTABILI

Eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili occasionalmente scaturiti nell'ambito della ricerca, saranno di proprietà comune e saranno depositate congiuntamente. L'Università "La Sapienza", nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà industriale e dei regolamenti interni, al fine di consentire lo sfruttamento industriale e commerciale del brevetto, si obbliga a concedere all'Azienda, in regime di licenza esclusiva, la propria quota di titolarità, secondo modalità, termini e condizioni da definire con accordi successivi.

Articolo 13 – UTILIZZO DEL LOGO

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione che non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Art. 14 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

Art. 15 ASPETTI FISCALI

Le spese di bollo sono a carico dell'Azienda; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le Parti dichiarano di conoscere e approvare gli Allegati che, pur non allegati materialmente, sono parte integrante del presente accordo.

Deliberazione n.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Si dà atto che la sottoscrizione tra le parti della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata –PEC.

Roma, lì

Roma, lì

Per Il Dipartimento di Chimica
dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luciano Galantini

Per l'Azienda Ospedaliera
Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata
Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

Il RAD
Dott. Claudio Lombardi

Allegato 1

ALLEGATO TECNICO

- Sarà effettuata la valutazione degli agenti chimici separatamente dagli agenti cancerogeni; il D. Lgs. 81/08 s.m.i. tratta al titolo IX sostanze pericolose: al capo I gli agenti chimici, al capo II gli agenti cancerogeni e mutageni.
- In relazione alle notizie acquisite si effettuerà il censimento dei prodotti utilizzati, i quali saranno esaminati in termini di caratteristiche di pericolosità per la salute e per la sicurezza, proprietà fisiche, quantità utilizzate, frequenza d'uso, modalità d'uso con particolare riferimento ai dispositivi di prevenzione (impiantistici, collettivi e individuali).
- Per gli agenti chimici sarà utilizzata la metodologia Mo.Va.Risch. mediante software "ARCHIMEDE" integrata con le necessarie valutazioni risultanti dai sopralluoghi effettuati. Saranno richiesti i dati di base necessari da immettere nel software già in uso in azienda.
- Per quanto riguarda i chemioterapici antiblastici, verranno effettuati sopralluoghi sia nei luoghi di preparazione che di somministrazione e sarà nostra cura valutare la presenza di rischio occupazionale e proporre le eventuali misurazioni necessarie.
- Per gli agenti cancerogeni saranno valutate separatamente le esposizioni a cancerogeni genotossici e non genotossici;
- Sarà valutata anche l'eventuale esposizione per via cutanea.
- Saranno valutati i chemioterapici antiblastici sia nei luoghi di preparazione che di somministrazione.
- Saranno proposte misure di prevenzione protezione, oltre a programma di intervento.
- Saranno effettuati sopralluoghi congiunti con gli Addetti alla UOSD Sicurezza e Salute Ambienti di Lavoro presso le UU.OO. suscettibili di essere classificate a rischio chimico e/o cancerogeno e nelle aree di preparazione e somministrazione dei chemioterapici antiblastici; sarà effettuata attività di training in modo che i successivi aggiornamenti dei DVR possono essere svolti in autonomia dalla UOSD OO, come richiesto.
- Saranno descritti gli impianti e le attività produttive le cui informazioni di base saranno richieste all'azienda, al fine di collegare la descrizione sintetica e funzionale degli impianti agli aspetti espositivi
- Saranno individuati gli agenti chimici e cancerogeni ritenuti potenzialmente aerodispersi o comunque fonte di esposizione, le cui informazioni di base saranno richieste dall'azienda.
- Saranno individuati dei valori di esposizione lavorativa comunitari, TLVs o altri scientificamente validi, da adottare come riferimento nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- Sarà predisposta una proposta di eventuali misurazioni (là dove necessarie) con relativa strategia di campionamento e metodo di misura.
- Al termine del lavoro verranno consegnati due documenti di valutazione di rischio chimico e cancerogeno e per i chemioterapici antiblastici, che verranno recepiti e firmati dal Datore di Lavoro e dalle figure professionali Responsabili della Sicurezza dell'Azienda San Giovanni Addolorata.

All. 2

All'AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
c.a. Dirigente Responsabile U.O.S.D. Sicurezza e Salute
ambienti di lavoro
Dott. Giuseppe Brienza

Oggetto: Convenzione per attività di collaborazione scientifica e supporto alla U.O.S.D. Sicurezza e Salute ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata nella valutazione rischio chimico, cancerogeno e chemioterapici antitumorali - **Dati / recapiti personali dell'incaricato**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a.....il.....
residente in Via.....
Comune.....
tel.....cell.....
e-mail.....
pec.....

Data,

Firma

Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27.04.2016 e della normativa nazionale vigente in materia, l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dagli interessati esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento della Convenzione.